

in *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, a cura di Damiano Canale, Elena Pariotti e Baldassare Pastore, Carocci, Roma 2019, pp. 107-114

L'ermeneutica giuridica in cammino. Sulle orme di Giuseppe Zaccaria

di *Francesco Viola**

Parlare del pensiero di Giuseppe Zaccaria è per me in buona parte come parlare di me stesso. Con questo non voglio dire che mi sia facile. Tra l'altro, poiché non ho una grande stima di me stesso, non vorrei che ciò gli arrecasse alcun danno. Spero proprio di riuscire ad evitarlo.

Non ricordo quando ci siamo incontrati per la prima volta. Sicuramente sarà stato intorno alla metà degli anni Ottanta. Sapevo che egli era interessato a temi a me vicini, quale quello dell'autorità, e a pensatori a me cari, come Jacques Maritain, mentre la filosofia dell'esperienza giuridica di Capograssi, di cui Giuseppe s'era occupato in una pregevole monografia, – lo confesso – non è mai stata per me molto attraente. Ho letto subito i suoi studi pionieristici sul pensiero ermeneutico di Gadamer e di Esser (Zaccaria, 1984a, 1984b). Com'è ben noto, questi studi hanno sdoganato l'ermeneutica che in Italia era conosciuta solo attraverso la versione fornita da Emilio Betti. Ma di questo non mi sono accorto subito, anche se anch'io avevo già scoperto per mio conto l'importanza del pensiero di Esser.

Il fatto è che la svolta di Giuseppe verso l'ermeneutica ha coinciso temporalmente con la mia, anche se per vie diverse e senza che entrambi ne fossimo consapevoli. Sin dall'inizio dei miei studi filosofico-giuridici l'interpretazione è stata il punto di riferimento centrale, ma ignoravo la sua declinazione ermeneutica e frequentavo i teorici del diritto della famiglia kelseniana, anche se con atteggiamento ostile riguardo a questa dottrina. Nel 1987 ho pubblicato quello che ancora oggi giudico il mio miglior libro, cioè *Autorità e ordine del diritto* (Viola, 1984). Tutto quello che ho scritto dopo era già implicitamente in esso contenuto. Ma non sapevo che le mie riflessioni già si muovevano all'interno dell'ermeneutica. Ero solo interessato a comprendere il senso del diritto.

Nella faticosa preparazione di questo libro mi son dovuto impegnare in un'ampia lettura diretta delle opere dei grandi giuristi tedeschi dell'Otto-

* Professore emerito di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Palermo.

cento. Sono sempre stato convinto che, se vogliamo sapere cos'è il diritto, dobbiamo rivolgerci ai giuristi quando essi non conoscono solo il codice, così come, se vogliamo sapere come il diritto si crea, dobbiamo guardare alla vita sociale e non solo ai legislatori e ai giudici. I numerosi detrattori della filosofia del diritto sostengono anche che, se vogliamo sapere cosa il diritto non è, dobbiamo rivolgerci ai filosofi del diritto. Ma è una cattiveria accademica.

I grandi giuristi tedeschi dell'Ottocento, con in testa Savigny e Jhering, non erano solo conoscitori del diritto positivo, ma erano veri e propri scienziati della società. Da essi ho imparato la filosofia della società molto di più che dai sociologi del diritto del nostro tempo. Questi non sono riusciti a liberarsi dell'effetto congiunto del paradigma kelseniano, che separava il diritto dalla società, e del funzionalismo luhmanniano, che guardava alla società come un meccanismo. Ma ammetto che era molto difficile farlo.

Purtroppo l'eredità della grande scienza giuridica dell'Ottocento s'è smarrita del tutto e oggi la ricordiamo soltanto per l'apporto alla dogmatica giuridica, al formalismo e allo Stato di diritto, ma c'era molto di più. C'era la comprensione del senso del diritto, senza la quale tutto il resto diventa una mera tecnica priva di vita. Quando attraverso gli scritti ermeneutici di Giuseppe ho avuto modo di accorgermi che giuristi come Arthur Kaufmann e Josef Esser non solo avevano raccolto quest'eredità, ma avevano anche dato ad essa una forma filosofica qual è quella dell'ermeneutica giuridica, allora le nostre strade non potevano non incontrarsi.

L'inizio della nostra collaborazione si può fare risalire al 27 ottobre 1990. Allora fu organizzato un seminario presso l'Università di Ferrara, dove Giuseppe insegnava per l'ultimo anno prima di essere chiamato all'Università di Padova. Questo incontro apparteneva al ciclo dei cosiddetti *Seminari di S. Giuseppe*, che di religioso avevano solo il nome in quanto credo che la prima volta si fossero tenuti in un convento milanese. Quest'iniziativa era nata in ambiente analitico, ambiente che frequentavamo con piacere sia per ragioni di amicizia sia per motivo di apprendimento e con l'aggiunta della segreta speranza di ridurre i danni che un'analisi eccessiva dei concetti giuridici poteva produrre alla comprensione del diritto. Ovviamente non ci riuscimmo. Della filosofia analitica c'è senz'altro bisogno, ma un'analisi del diritto che non approdi ad una sintesi, cioè alla sua comprensione, è soltanto distruttiva dell'unità dell'oggetto di studio.

Gli atti di quel seminario sono stati pubblicati nel 1994 con il titolo *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto* (Jori, 1994). L'obiettivo non era tanto quello di contrapporre la filosofia ermeneutica a quella analitica, ma anche e soprattutto di esplorare le possibilità di una loro

collaborazione (Celano, 1996). In fondo entrambe si basavano sulla svolta linguistica (*linguistic turn*). Gadamer stesso aveva affermato che l'unico essere che noi possiamo comprendere è il linguaggio. Ma il linguaggio di cui parlavano gli ermeneutici non era lo stesso a cui si riferivano gli analitici. Si trattava di un evento o di un accadere storico, che richiedeva una comprensione di carattere temporale e una coscienza storica. Gli analitici di allora, invece, perseguivano il modello della conoscenza scientifica ereditato dal neopositivismo logico a cui risalivano le loro lontane radici, mai del tutto abbandonate. Il fatto empirico degli analitici è cosa ben diversa dall'evento storico, che è il modo in cui gli ermeneutici considerano l'atto interpretativo. Nell'evento non si può prescindere dalla soggettività valutante e dai giudizi di rilevanza.

È inutile dire che questo libro è stato per i filosofi analitici una rassicurante conferma che facevano bene a restare tali, mentre per Giuseppe e me è stato di stimolo per andare avanti. Infatti, una delle critiche più ricorrenti è stata – com'era ben prevedibile – quella che notava giustamente quanto poco l'ermeneutica avesse contribuito all'elaborazione di un concetto di diritto. Mauro Barberis diceva: «poco o quasi niente». In generale ai filosofi analitici l'ermeneutica appariva come una nebulosa informe e, per i più benevoli, con alcuni sprazzi di luce a proposito delle tecniche interpretative, ma in definitiva priva di razionalità e zeppa di confusioni. Per non parlare di alcuni suoi Padri filosofici decisamente imbarazzanti, e per un filosofo analitico addirittura orripilanti, primo fra tutti Martin Heidegger. Bisognava rispondere a queste critiche.

Intanto Giuseppe aveva raccolto i suoi numerosi articoli sull'ermeneutica giuridica nel volume intitolato *L'arte dell'interpretazione* (Zaccaria, 1990) e in quello dal titolo *Questioni di interpretazione* (Zaccaria, 1996). Nello stesso anno fu varata la rivista "Ars Interpretandi" nella speranza di collegare ed accrescere i sostenitori dell'ermeneutica giuridica. Ma occorre una risposta più organica.

Fu così che decidemmo di scrivere un manuale di filosofia del diritto nell'ottica dell'ermeneutica per mostrare ai critici a la Barberis che era possibile un concetto ermeneutico di diritto. Mi riferisco ovviamente al libro *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, che fu pubblicato nel 1999 e che ora ha raggiunto la sua 14ª edizione.

Ci accorgemmo subito che come manuale era un fallimento, anche se è ancor oggi adottato in alcune università nei corsi di teoria dell'interpretazione. In effetti bisogna scrivere un manuale solo quando la materia è molto sedimentata e metabolizzata e non già quando si dà ad essa una prima sistemazione. Infatti subito dopo siamo corsi ai ripari, pubblicando nel 2003 *Le*

ragioni del diritto, di cui è uscita di recente una versione aggiornata (Pastore, Viola, Zaccaria, 2017). Tuttavia la buona accoglienza che *Diritto e interpretazione* ha avuto da parte dei giuristi, dei giudici e degli avvocati, degli operatori del diritto, cioè di quelli che conoscono il diritto perché lo praticano come si addice a ciò che è fondamentalmente una pratica sociale, è stata una conferma della fruttuosità della prospettiva ermeneutica. Uno dei suoi punti di forza è quello di non separare la teoria dalla pratica giuridica, cosa di cui oggi si sente urgente bisogno. L'ermeneutica c'insegna che la pratica è fonte di conoscenza del diritto e non già sua mera applicazione. Questo è il solo modo di tenere teoria e pratica insieme, altrimenti possiamo unirle a parole ma resteranno separate nella realtà.

Questi consensi sono stati per noi fonte di gratificazione. Non ce li aspettavamo, almeno io non me li aspettavo, perché nel campo della pratica giuridica tiro ad indovinare, anche se sono non di rado fortunato. Non è frequente che i giuristi e gli operatori del diritto s'interessino a testi di filosofia del diritto. Di questo disinteresse i filosofi del diritto dovrebbero preoccuparsi di più e non già limitarsi ad ascriverlo alla miopia intellettuale dei tecnici del diritto, che pure spesso non manca. Esso è un indizio di un errore nello stesso approccio filosofico, che, quando si occupa delle azioni e delle opere umane, non dovrebbe ignorare o, peggio, rigettare lo statuto epistemologico della ragion pratica.

Debbo qui riconoscere che il merito principale di questo successo è da ascriversi totalmente a Giuseppe, che conosce molto meglio di me la scienza giuridica. Per questo l'ho scelto come co-autore e non solo perché era uno dei pochi colleghi il cui cognome in copertina veniva dopo il mio. Ancora ignoro la ragione per cui egli ha scelto me come co-autore. Sospetto che se ne sia già pentito. Avrebbe avuto molto più successo se avesse scritto il libro da solo.

Infatti ogni volta che il mio super-ego accademico mi ha spinto a verificare a quali parti del libro si riferivano le numerose citazioni ricevute, dovevo constatare con un certo disappunto – lo confesso – che le parti scritte da Giuseppe erano di gran lunga più citate delle mie. Mi consolavo pensando che era improbabile che i miei detrattori andassero a cercare una conferma con indagini del genere. Insomma, tra noi due il vero e proprio teorico ermeneutico del diritto è lui. E allora io cosa ci sto a fare? Il ruolo di parassita che sfrutta le risorse altrui non mi entusiasma. Bisogna correre ai ripari.

L'ermeneutica che difendiamo non è semplicemente l'arte dell'interpretazione e una metodologia della scienza giuridica, ma aspira anche ad essere una vera e propria filosofia del diritto. Per accertarsi della sua vocazione filosofica basta considerare che il suo obiettivo sta tutto nel «comprendere». S'interpreta per comprendere e, quindi, l'interpretazione è il mezzo e non il

fine. Ma il comprendere è un atto filosofico per eccellenza, poiché aspira ad una conoscenza sintetica dell'insieme o della «cosa-diritto». In questo senso l'ermeneutica è antianalitica. Ma – come bene scrive Giuseppe – «la filosofia ermeneutica non è un'anti-epistemologia, ma una riflessione sulle condizioni non epistemologiche dell'epistemologia» (Zaccaria, 1990, p. 42).

Il diritto ha bisogno di effettività, di uso, di esercizio e vive nell'applicazione, altrimenti è privo della sua giustificazione più elementare che lo distingue nettamente dalla morale. Ma ciò implica certamente non solo del rilievo dei contesti socio-culturali e delle circostanze, ma anche delle concezioni antropologiche e delle forme di vita. Di conseguenza, il comprendere giuridico ha un carattere filosofico per la sua pretesa di totalità, ma è ben lungi dall'essere il sapere assoluto hegeliano, perché è contingente, storico, provvisorio, valevole *rebus sic stantibus*, cioè per quella determinata questione giuridica, per quello specifico caso concreto. Deve essere ogni volta rinnovato, corretto, aggiornato, non è una conoscenza acquisita una volta per tutte. È un sapere pratico e non una conoscenza scientifica come quella delle scienze naturali.

Si ripropone, pertanto, una questione capitale che è stata sempre presente nella storia dell'ermeneutica come filosofia. Ferma restando l'imprescindibilità dell'ermeneutica come arte dell'interpretazione giuridica, ci si chiede se come filosofia non conduca necessariamente allo storicismo, al relativismo e al mero contestualismo. È questo un esito che entrambi vorremmo evitare ed in questo siamo pienamente d'accordo. Invece, per quanto riguarda il modo di evitarlo, sospetto che perseguiamo itinerari differenti, ma non ne sono sicuro, perché è ben difficile mettere con le spalle al muro un ermeneutico di razza qual Giuseppe indubbiamente è. Il suo discorso è avvolgente e sgusciante. Ci si sente come presi nelle spire di un serpente che ritornano su sé stesse, ma sempre ad un livello superiore, neutralizzando i tentativi di liberarsi. Bisogna trovare il modo di bloccarlo in un punto.

Quando nel 2012 gli chiesi di scrivere una presentazione della filosofia ermeneutica del diritto per la «Rivista di filosofia del diritto», vi trovai una frase che può essere utile per inchiodarlo: «il paradigma ermeneutico certamente non può adottare la prospettiva dell'oggettivismo etico, ma neppure è condannato a sottoscrivere derive scettiche» (Zaccaria, 2012, p. 140). A me sembra che a quest'alternativa *tertium non datur*. Se le cose stessero veramente così, allora per chi – come me – ritiene impossibile rifiutare almeno un grado minimo di oggettivismo etico, quello ad esempio che conduce ad affermare che torturare un essere umano è sempre un male in sé, non resterebbe che abbandonare l'ermeneutica come filosofia. So già cosa Giuseppe mi risponderebbe: ma qui si parla di «oggettivismo», che esclude del tutto il ruolo del

soggetto ed è nella sostanza un'inerte assolutizzazione dei valori etici, non si parla di «oggettività», che è ben altra cosa. Ecco di nuovo la spira del serpente. D'accordo! Ma resta la questione di come l'ermeneutica possa giustificare il cognitivismo etico, che è l'unica via per sfuggire alla trappola del relativismo.

Ho detto che tale questione è squisitamente filosofica e quindi è ineludibile per un'ermeneutica che voglia essere anche una filosofia; mentre per l'ermeneutica come interpretazione e come metodologia della scienza giuridica non è una questione capitale. Il giurista e ancor più l'operatore del diritto non hanno queste preoccupazioni, perché lavorano su dati positivi e nell'uso del diritto è necessaria una certa dose di pragmatismo. Ma, se rivisitiamo la vibrante polemica fra Betti e Gadamer, ci accorgiamo facilmente del carattere filosofico del contendere. Betti accusava Gadamer di soggettivismo e Gadamer di rimando gli rimproverava un oggettivismo, quello cattivo, incompatibile con l'ermeneutica. Betti, che era un giurista, aveva tratto spunto dalla filosofia dei valori di Nicolai Hartmann, ma in modo rapsodico ed eterodosso con consistenti richiami vichiani, che sicuramente gli stavano più a cuore. Ma bisogna ricordare che proprio la filosofia dei valori di Hartmann era stata oggetto di una biliosa critica da parte di Heidegger, che, seguendo Nietzsche, vedeva dietro l'assolutezza dei valori la volontà di potenza, cioè «una volontà che pone valori», nonché il misconoscimento della capacità di scelta del soggetto.

Se la filosofia di Hartmann è inaccettabile, perché pensa il valore come un assoluto e come indipendente dal riconoscimento del soggetto, ciò non significa che si possa fare a meno di una concezione dei valori e che non ci sia bisogno di giustificare il dialogo tra i valori e i fatti della storia. Infatti, l'urbanizzazione dei valori, al fine di stemperarne il carattere violento e conflittuale, è stata uno degli obiettivi del movimento di riabilitazione della filosofia pratica, a cui tra l'altro ha prestato molta attenzione Luigi Mengoni (1985). È superfluo qui sottolineare quanto questo tema sia oggi divenuto ancora più importante per la pratica della Costituzione e per il ruolo dei principi costituzionali, che servono a traghettare i valori nel diritto positivo.

Il rapporto fra l'universalità del valore e la particolarità contingente della sua realizzazione pratica costituisce – a mio parere – la questione capitale con cui l'ermeneutica come filosofia deve ancora cimentarsi in modo convincente.

Come l'ermeneutica persegue l'universalità? Mediante un processo di avvicinamento ad un ideale che resta sempre inafferrabile secondo il paradigma platonico? Oppure come elemento di comunanza che permette di ricostruire gli atti di effettività come appartenenti ad una storia comune (*Wirkungsschichte*) secondo il paradigma aristotelico? Per fare un esempio, le differenti interpretazioni della nona sinfonia di Beethoven sono tentativi di avvic-

namento ad un ideale inafferrabile, perché anche l'esecuzione più perfetta sarebbe pur sempre un'interpretazione fra le altre? Oppure c'è qualcosa di permanente che permette d'identificare un'esecuzione proprio come un'interpretazione della nona sinfonia di Beethoven e non di altro brano musicale? Di fatto Gadamer ha usato congiuntamente il paradigma platonico e quello aristotelico. Ma si tratta di due concetti ben diversi di universalità. Se è vero – come credo – che l'ermeneutica come filosofia ha bisogno di entrambi, allora ciò può essere un indizio della peculiarità della vocazione ermeneutica nei confronti della filosofia o, meglio, del filosofare come evento della storia.

Piuttosto che pensare l'ermeneutica come una concezione filosofica tra le altre, sono incline ad immaginarla come una rete che collega il filosofare umano, che ne favorisce il confronto e il dialogo, che getta ponti tra le più diverse visioni del mondo e della vita umana. Com'è noto, la dialettica e il dialogo sono gli aspetti centrali del pensiero di Gadamer.

Un'autentica cultura del dialogo è basata – come già notava Aristotele – sull'impossibilità dell'errore totale, sulla convinzione che nessuno può raggiungere la verità in modo adeguato e definitivo, ma anche che nessuno può mancarla totalmente. Questo è ben diverso dal relativismo. D'altronde, la stessa metodologia dell'ermeneutica giuridica non è altro che un'applicazione al diritto dell'orientamento ermeneutico nei confronti di tutto il sapere umano e delle opere della storia. In quest'ottica l'ermeneutica si presenta come particolarmente adatta – e Giuseppe non ha mancato di sottolinearlo – ad affrontare il pluralismo del nostro tempo, presentandosi come un luogo inclusivo di dialogo, come paziente tessitrice di intesa e di cooperazione, sicché la comprensione non è solo rivolta agli oggetti del pensiero ma anche ai soggetti che li articolano nella storia. Questi soggetti devono «accordarsi», raggiungere un'intesa, cioè un intendimento comune e alla fin dei conti una «concordia».

Questa filosofia del filosofare umano è certamente attraente e pacificante, ma il tarlo filosofico che mi rode non è neutralizzato. L'ermeneutica non mi basta. Forse io più che un ermeneutico sono un «ragion pratico». Che ne è del concetto di verità? Dobbiamo sacrificarlo a vantaggio della coesistenza e del compromesso? Ci sono punti fermi, non solo meramente procedurali, che dobbiamo porre come condizione imprescindibile per un dialogo? Ciò vale anche per l'ermeneutica giuridica.

Il diritto – come Giuseppe ha più volte efficacemente ripetuto – è un continuo processo di positivizzazione, cioè di concretizzazione e di effettività. È un'idea su cui sono totalmente d'accordo, ma positivizzazione di che cosa?

Nel libro V dell'*Etica Nicomachea*, a proposito della giustizia naturale,

Aristotele dice che non sarebbe possibile conoscere le cose mutevoli se non vi fosse qualcosa di immutabile. E Tommaso d'Aquino nel suo *In decem libros ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio* (n. 1029) lapidariamente nota: «rationes rerum mutabilium sunt immutabiles». Cosa sono queste *rationes*? I valori fondamentali della vita umana? I fini per cui è bene che vi sia il diritto? Le grandi tradizioni giuridiche? Gli orizzonti culturali che s'intrecciano fra loro nella storia? I testi classici in cui riposa la sapienza dell'umanità? Sono tutte cose ben diverse tra loro, ma tutte intendono additare una qualche comunanza originaria che permette di fondare la speranza di un'intesa prospettica di risultato.

Come si può notare, l'ermeneutica come filosofia e, quindi, l'ermeneutica giuridica come filosofia del diritto hanno ancora molto cammino da fare. Giuseppe Zaccaria ha aperto una strada e sappiamo già che la liberazione dai pesi accademici gli permetterà di consolidarla ulteriormente. Il mio ruolo è quello subalterno e fastidioso di pungolo socratico, perché la vera filosofia non è mai definitiva e mette sempre in questione sé stessa. Non sopporta le etichette, neppure quella dell'ermeneutica, a cui pure entrambi siamo legati da una storia intellettuale comune.

Riferimenti bibliografici

- CELANO B. (1996), *M. Jori (a cura di), Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, in "Ars Interpretandi", 1, pp. 199-202.
- JORI M. (a cura di) (1994), *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Giappichelli, Torino.
- MENCONI L. (1985), *Diritto e valori*, Il Mulino, Bologna.
- PASTORE B., VIOLA F., ZACCARIA G. (2017), *Le ragioni del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- VIOLA F. (1984), *Autorità e ordine del diritto*, Giappichelli, Torino.
- VIOLA F., ZACCARIA G. (1999), *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- ZACCARIA G. (1984a), *Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser*, Giuffrè, Milano.
- ID. (1984b), *Ermeneutica e giurisprudenza. I fondamenti filosofici nella teoria di Hans Georg Gadamer*, Giuffrè, Milano.
- ID. (1990), *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, CEDAM, Padova.
- ID. (1996), *Questioni di interpretazione*, CEDAM, Padova.
- ID. (2012), *Per un manifesto di filosofia ermeneutica del diritto*, in "Rivista di filosofia del diritto", 1, pp. 135-52.

Dialogando sull'ermeneutica giuridica

di Giuseppe Zaccaria*

1. Sono davvero profondamente grato a Baldassare Pastore, Damiano Canale ed Elena Pariotti, che hanno voluto organizzare questo convegno in mio onore a conclusione di un lungo servizio nell'Università. Un primo pensiero non può non andare in questo momento a Enrico Opocher, maestro non solo di filosofia del diritto, ma anche per la dignità con cui ha espresso la sua missione di docente e di servitore delle istituzioni. Opocher mi ha insegnato la coerenza di una vita, la forza morale di quei pochi principi fondamentali che in fondo guidano qualunque professione quando si cerchi di farla bene e con passione. Da lui ho anche appreso la libertà che deve caratterizzare il rapporto tra maestro e allievi, libertà nel senso di non sentirsi reciprocamente legati dall'obbligo di una trasmissione e di una ricezione fedele e pedissequa di aspetti di contenuto fissi e predeterminati. Per Baldo, Damiano ed Elena io sono stato soltanto un mentore iniziale, la matrice di un pensiero autonomo: questa libertà l'hanno interpretata e vissuta, costruendosi ciascuno la propria personale strada intellettuale; e questa è certamente una delle chiavi – certo non l'unica – del loro successo accademico. I miei allievi sono stati liberi ed efficacemente riservati anche nell'ideare e nell'organizzare questo convegno, di cui ho saputo solo a cose fatte, e tutto questo non fa che rafforzare la mia riconoscenza nei loro confronti.

Un sentimento di grande gratitudine nutro anche verso i molti e prestigiosi colleghi che hanno voluto essere qui in quest'occasione di festa, resistendo alla tentazione di un lungo e più appetibile *week end* autunnale per testimoniare un'amicizia ed un legame intellettuale che si sono cementati nel corso degli anni e che rappresentano per me uno degli aspetti più belli della bellissima professione che ho avuto la fortuna di scegliere e di praticare. Che una parte così importante della filosofia e della cultura giuridica, italiana e non solo, si sia mossa per venire a Padova in quest'occasione mi commuove

* Professore emerito di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Padova.